

REGOLAMENTO

PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI TECNICO - PRATICI (ITP)



Art. 1 – Oggetto e finalità

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli insegnamenti tecnico-pratici (ITP) presenti nell'IIS "Guglielmo Marconi", con particolare riferimento agli indirizzi **ITIA e ITBS**.
- 2) Il Regolamento disciplina in particolare:
 - a) il rapporto organizzativo e didattico tra docente teorico e docente ITP;
 - b) la programmazione e la progettazione delle attività tecnico-pratiche;
 - c) l'organizzazione delle attività di laboratorio;
 - d) le modalità di documentazione delle attività svolte;
 - e) le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti tecnico-pratici;
 - f) la gestione delle assenze dei docenti;
 - g) l'utilizzo delle ore a disposizione degli ITP;
 - h) gli aspetti relativi alla vigilanza e alla sicurezza, per quanto non disciplinato dalla normativa vigente e dal Regolamento dei laboratori.
- 3) Il presente Regolamento si applica agli insegnamenti affidati alle classi di concorso:
 - a) **B-03 – Laboratori di Fisica;**
 - b) **B-12 – Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche;**
 - c) **B-15 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche;**
 - d) **B-16 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche;**
 - e) **B-17 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche.**
- 4) Il presente Regolamento integra, senza sostituirlo, il **Regolamento d'Istituto** e il **Regolamento per l'utilizzo dei laboratori**, ai quali si rinvia per quanto di rispettiva competenza.

Art. 2 – Principi generali

- 1) L'attività dell'ITP costituisce parte integrante del processo di insegnamento e apprendimento e concorre alla realizzazione degli obiettivi formativi propri dell'indirizzo di studi.
- 2) L'attività teorica e quella tecnico-pratica costituiscono componenti coordinate del medesimo percorso formativo e devono essere progettate in modo coerente con le competenze, abilità e conoscenze previste dalle Indicazioni nazionali, dai curricula d'Istituto, dal PTOF e dalle programmazioni dei Dipartimenti.
- 3) L'organizzazione dell'attività deve garantire:
 - a) coerenza tra insegnamento teorico e attività pratica;
 - b) continuità didattica;
 - c) chiarezza dei ruoli professionali;
 - d) trasparenza delle procedure di valutazione;
 - e) piena documentazione delle attività svolte;
 - f) valorizzazione della dimensione laboratoriale dell'apprendimento.
- 4) Nell'esercizio delle rispettive funzioni, il docente teorico e l'ITP operano in un rapporto di collaborazione professionale, nel rispetto delle specifiche competenze e della libertà di insegnamento.

Art. 3 – Organizzazione della compresenza

- 1) Nell'organizzazione didattica dell'Istituto, le attività che prevedono la presenza dell'ITP sono strutturate in **compresenza con il docente teorico**.
- 2) L'ITP non viene ordinariamente impiegato per lo svolgimento autonomo dell'attività didattica ordinaria della classe nelle ore curriculari assegnate all'insegnamento tecnico-pratico.
- 3) Le ore dell'ITP sono individuate nell'orario scolastico in corrispondenza delle attività laboratoriali previste dall'ordinamento e dalla programmazione didattica.

- 4) La compresenza non deve essere intesa come mera contemporaneità fisica dei due docenti, ma come modalità organizzativa finalizzata all'integrazione tra:
 - a) spiegazione e approfondimento teorico;
 - b) applicazione pratica;
 - c) esercitazione;
 - d) osservazione;
 - e) verifica;
 - f) sviluppo delle competenze professionali.
- 5) Il docente teorico e l'ITP sono corresponsabili, ciascuno per le proprie competenze, della realizzazione delle attività programmate durante le ore di compresenza.

Art. 4 – Rapporto tra docente teorico e ITP

- 1) Il rapporto tra docente teorico e ITP è improntato ai principi di:
 - a) collaborazione;
 - b) corresponsabilità didattica;
 - c) condivisione della progettazione;
 - d) coordinamento;
 - e) rispetto delle specifiche competenze professionali.
- 2) Il docente teorico e l'ITP concordano preventivamente:
 - a) gli obiettivi delle attività laboratoriali;
 - b) le competenze da sviluppare;
 - c) i contenuti da affrontare;
 - d) le esercitazioni da realizzare;
 - e) le metodologie;
 - f) le modalità di verifica;
 - g) i criteri di valutazione;
 - h) la tempistica delle attività.
- 3) Nessuno dei due docenti può considerare l'attività dell'altro come meramente esecutiva o accessoria rispetto alla propria.
- 4) L'ITP cura in particolare la dimensione tecnico-operativa e laboratoriale dell'apprendimento, nel rispetto della programmazione condivisa.
- 5) Il docente teorico cura il raccordo tra i contenuti teorici della disciplina e le attività pratiche, assicurando la coerenza complessiva del percorso didattico.
- 6) Le attività possono essere organizzate attraverso differenti modalità, comprese:
 - a) esercitazioni individuali;
 - b) esercitazioni a gruppi;
 - c) dimostrazioni pratiche;
 - d) attività progettuali;
 - e) problem solving;
 - f) simulazioni;
 - g) attività interdisciplinari;
 - h) compiti autentici;
 - i) attività di verifica pratica.

Art. 5 – Programmazione didattica

- 1) La programmazione delle attività teoriche e tecnico-pratiche deve essere **concordata tra il docente teorico e l'ITP**.
- 2) La programmazione costituisce parte integrante della programmazione disciplinare della classe e deve risultare coerente con:
 - a) PTOF;
 - b) curriculum d'Istituto;
 - c) programmazioni dipartimentali;
 - d) obiettivi e competenze dell'indirizzo;
 - e) criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti e dai Dipartimenti.
- 3) La programmazione deve individuare almeno:
 - a) competenze e abilità da sviluppare;
 - b) contenuti teorici e tecnico-pratici;
 - c) attività laboratoriali;
 - d) metodologie;
 - e) strumenti;
 - f) modalità di verifica;
 - g) criteri di valutazione;
 - h) eventuali raccordi interdisciplinari.
- 4) Eventuali modifiche significative alla programmazione devono essere condivise tra i docenti interessati e adeguatamente documentate.
- 5) In caso di divergenza tra docente teorico e ITP sulla programmazione, i docenti sono tenuti a ricercare una soluzione condivisa, eventualmente coinvolgendo il coordinatore di dipartimento e, ove necessario, il Dirigente scolastico.

Art. 6 – Svolgimento delle attività laboratoriali

- 1) Le attività laboratoriali sono svolte secondo quanto previsto dall'orario scolastico e dalla programmazione didattica.
- 2) Non è prevista, per le attività ordinarie già inserite nell'orario, una procedura di prenotazione dei laboratori da parte dei docenti, in quanto l'assegnazione delle ore di laboratorio è definita nell'orario scolastico.
- 3) Per gli aspetti relativi all'accesso, all'utilizzo, alla custodia delle attrezzature, alla gestione degli spazi e alle procedure di sicurezza si applicano le disposizioni contenute nel **Regolamento dei laboratori** dell'Istituto.
- 4) L'ITP provvede alla predisposizione didattica delle esercitazioni di propria competenza, in raccordo con il docente teorico.
- 5) L'attività pratica deve essere finalizzata allo sviluppo di competenze effettivamente osservabili e verificabili.

Art. 7 – Documentazione delle attività

- 1) L'ITP documenta autonomamente nel **Registro elettronico Giu@school** le attività tecnico-pratiche effettivamente svolte.
- 2) L'annotazione deve essere sufficientemente chiara da consentire di ricostruire:
 - a) l'attività svolta;
 - b) i contenuti affrontati;
 - c) l'esercitazione o esperienza realizzata;
 - d) eventuali verifiche effettuate.

- 3) La documentazione deve essere coerente con la programmazione condivisa.
- 4) L'annotazione nel registro elettronico costituisce adempimento individuale del docente e deve essere effettuata con tempestività.
- 5) Il docente teorico provvede, per la parte di propria competenza, alla documentazione delle attività teoriche e mantiene il necessario raccordo con le annotazioni dell'ITP.

Art. 8 – Verifiche e valutazione dell'ITP

- 1) L'ITP, nell'ambito della propria funzione docente, **predisporre e svolge autonomamente le verifiche relative alle attività tecnico-pratiche di propria competenza.**
- 2) Le verifiche possono comprendere:
 - a) prove pratiche;
 - b) osservazioni sistematiche;
 - c) esercitazioni;
 - d) prove strutturate;
 - e) elaborati tecnico-pratici;
 - f) attività progettuali;
 - g) compiti autentici;
 - h) altre modalità coerenti con gli obiettivi programmati.
- 3) L'ITP registra autonomamente nel Registro elettronico Giu@school gli esiti delle verifiche e le valutazioni attribuite agli studenti.
- 4) Le valutazioni sono effettuate sulla base della **griglia di valutazione approvata dai competenti Dipartimenti disciplinari**, che costituisce riferimento comune per la valutazione delle attività pratiche.
- 5) Le valutazioni dell'ITP devono essere coerenti con:
 - a) gli obiettivi programmati;
 - b) le attività effettivamente svolte;
 - c) le competenze oggetto di verifica;
 - d) i criteri deliberati dall'Istituto.
- 6) Ai fini della valutazione periodica e finale della disciplina, il docente teorico e l'ITP si raccordano preventivamente per individuare le modalità di integrazione degli elementi valutativi riferiti alle attività teoriche e tecnico-pratiche.
- 7) Il riporto degli elementi valutativi dell'attività laboratoriale nella valutazione della disciplina avviene secondo i criteri deliberati dagli organi collegiali competenti e nel rispetto della normativa vigente.
- 8) Non è ammessa la modifica, la sostituzione o l'esclusione arbitraria delle valutazioni formulate dall'ITP.
- 9) Eventuali criticità relative alla valutazione devono essere affrontate preventivamente tra i docenti interessati e, ove necessario, sottoposte al coordinatore di dipartimento o al Dirigente scolastico.

Art. 9 – Scrutini e raccordo valutativo tra docente teorico e ITP

- 1) In occasione delle operazioni di scrutinio intermedio e finale, il docente teorico e l'ITP sono tenuti a effettuare un **preventivo e adeguato confronto sugli elementi valutativi acquisiti nel corso del periodo didattico**, al fine di assicurare una valutazione complessiva coerente, trasparente e fondata sull'intero percorso di apprendimento dello studente.
- 2) Il confronto tra i due docenti deve avvenire **prima dell'inizio dello scrutinio o, comunque, in tempo utile per consentire la corretta formulazione della proposta di voto**. A tal fine, l'ITP mette a disposizione del docente teorico le valutazioni registrate nel Registro elettronico Giu@school, nonché ogni ulteriore elemento valutativo significativo relativo alle attività tecnico-pratiche.

- 3) Nel confronto preliminare, il docente teorico e l'ITP esaminano, per ciascuno studente, ove necessario:
- a) gli esiti delle verifiche teoriche;
 - b) gli esiti delle verifiche e delle prove pratiche;
 - c) le valutazioni registrate dall'ITP;
 - d) il livello di acquisizione delle competenze tecnico-pratiche;
 - e) i progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale;
 - f) la continuità e la partecipazione alle attività didattiche;
 - g) eventuali attività di recupero o consolidamento svolte;
 - h) ogni altro elemento valutativo previsto dai criteri deliberati dagli organi collegiali.
- 4) La valutazione delle attività tecnico-pratiche costituisce **parte integrante degli elementi conoscitivi sui quali si fonda la valutazione complessiva della disciplina** e non può essere ignorata, sostituita o modificata unilateralmente.
- 5) Il docente teorico e l'ITP, sulla base degli elementi acquisiti, procedono a un **confronto professionale finalizzato alla formulazione della proposta di voto della disciplina**, nel rispetto dei criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti e dai competenti Dipartimenti.
- 6) La proposta di voto deve essere formulata considerando in modo unitario gli apprendimenti teorici e tecnico-pratici e tenendo conto del percorso complessivo dello studente, senza procedere alla mera media aritmetica delle valutazioni registrate.
- 7) Qualora le valutazioni del docente teorico e dell'ITP evidenzino una significativa divergenza nella lettura del livello di apprendimento dello studente, i docenti sono tenuti a **confrontare le rispettive motivazioni e gli elementi oggettivi posti a fondamento delle valutazioni**, verificando la coerenza delle stesse con la programmazione e con i criteri di valutazione adottati dal Dipartimento.
- 8) In caso di mancato raggiungimento di una posizione condivisa nella fase preliminare, la questione viene sottoposta, prima della formulazione definitiva della proposta di voto, al **coordinatore di classe e/o al coordinatore del Dipartimento**, per quanto di rispettiva competenza, senza pregiudizio delle prerogative dell'organo collegiale in sede di scrutinio.
- 9) Durante lo scrutinio, il docente teorico presenta la proposta di voto della disciplina, dando conto, ove necessario, degli elementi valutativi emersi dalle attività tecnico-pratiche. L'ITP, qualora richiesto o qualora ritenga necessario fornire chiarimenti, espone al Consiglio di classe gli elementi relativi alle proprie valutazioni e alle attività svolte.
- 10) La deliberazione definitiva del voto è assunta dal **Consiglio di classe nell'esercizio delle proprie competenze**, secondo la normativa vigente e i criteri deliberati dagli organi collegiali dell'Istituto.
- 11) Qualora nel corso dello scrutinio emergano elementi nuovi o si renda necessario approfondire la situazione di uno studente, il Consiglio di classe può richiedere al docente teorico e all'ITP ulteriori chiarimenti sugli elementi valutativi acquisiti.
- 12) L'eventuale modifica della proposta di voto nel corso dello scrutinio deve essere adeguatamente motivata sulla base degli elementi valutativi acquisiti e dei criteri deliberati dall'Istituto.
- 13) Le valutazioni attribuite dall'ITP e registrate nel Registro elettronico Giu@school rimangono parte della documentazione del percorso di apprendimento dello studente e devono essere coerentemente considerate nel processo valutativo complessivo.
- 14) Le modalità operative previste dal presente articolo si applicano sia agli scrutini intermedi sia agli scrutini finali, salvo diverse disposizioni normative o deliberazioni degli organi collegiali.

- 1) In caso di assenza dell'ITP, qualora il docente teorico sia regolarmente presente, **non si procede all'assegnazione di un docente supplente per la sola ora di compresenza.**
- 2) Il docente teorico, nell'ambito della propria funzione docente, svolge l'attività didattica programmata compatibilmente con le condizioni organizzative e con la natura dell'attività prevista.
- 3) Qualora l'attività programmata richieda necessariamente la presenza dell'ITP per ragioni tecniche, organizzative o di sicurezza, essa può essere rinviata o sostituita con un'attività teorica o didattica compatibile.
- 4) Non devono essere svolte attività pratiche che, per loro natura, richiedano la presenza dell'ITP qualora tale presenza venga meno e non siano garantite le condizioni necessarie allo svolgimento in sicurezza dell'attività.

Art. 11 – Assenza del docente teorico

- 1) In caso di assenza del docente teorico, l'ITP presente in orario assicura la continuità dell'attività didattica, nei limiti delle proprie competenze professionali e della programmazione prevista.
- 2) L'ITP può svolgere attività di laboratorio, esercitazioni, attività di consolidamento, recupero o approfondimento coerenti con la programmazione disciplinare.
- 3) L'ITP non è tenuto a svolgere attività estranee alla propria funzione docente o non riconducibili alla programmazione della disciplina, salvo diversa disposizione organizzativa adottata nel rispetto della normativa vigente.
- 4) Qualora l'assenza del docente teorico renda impossibile lo svolgimento dell'attività prevista, l'ITP provvede, ove possibile, ad attività didattiche coerenti con le competenze tecnico-pratiche e con gli obiettivi della disciplina.

Art. 12 – Ore a disposizione degli ITP

- 1) Le ore dell'orario di servizio degli ITP non coincidenti con attività di insegnamento, compresenza o altre attività programmate sono considerate **ore a disposizione**, secondo quanto previsto dall'organizzazione dell'orario di servizio.
- 2) Le ore a disposizione possono essere utilizzate prioritariamente per:
 - a. sostituzione di docenti assenti, secondo le disposizioni organizzative del Dirigente scolastico;
 - b. attività di supporto alle attività didattiche e laboratoriali;
 - c. predisposizione e organizzazione delle esercitazioni;
 - d. attività di recupero e potenziamento, ove previste;
 - e. supporto alla progettazione e documentazione delle attività tecnico-pratiche;
 - f. altre attività coerenti con la funzione docente e con le esigenze organizzative dell'Istituto.
- 3) L'utilizzo delle ore a disposizione per la sostituzione dei docenti assenti è disposto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, nel rispetto della normativa contrattuale vigente.
- 4) L'impiego dell'ITP per la sostituzione di un docente assente deve essere compatibile con l'orario di servizio e con gli obblighi contrattuali del docente.
- 5) Quando l'ITP è utilizzato per una sostituzione, l'attività svolta deve essere registrata secondo le modalità organizzative adottate dall'Istituto.
- 6) Le ore a disposizione non costituiscono automaticamente ore di insegnamento aggiuntive né possono essere utilizzate in modo discrezionale dal docente in assenza di una disposizione organizzativa.

Art. 13 – Sostituzioni e continuità didattica

- 1) Nell'organizzazione delle sostituzioni si applicano i criteri generali adottati dall'Istituto e le disposizioni del CCNL vigente.
- 2) L'utilizzo degli ITP per le sostituzioni deve privilegiare, ove possibile, situazioni nelle quali l'attività affidata sia coerente con le competenze professionali del docente.
- 3) In presenza di ore a disposizione, l'ITP può essere individuato per la sostituzione di docenti assenti secondo le necessità organizzative della scuola.
- 4) L'eventuale ricorso a ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti è disciplinato dalla normativa contrattuale vigente e dalle disposizioni della contrattazione integrativa d'Istituto.

Art. 14 – Vigilanza sugli studenti

- 1) Durante le attività didattiche, il docente teorico e l'ITP esercitano la vigilanza sugli studenti secondo le rispettive funzioni e nel rispetto della normativa vigente.
- 2) Durante le attività laboratoriali, particolare attenzione deve essere prestata al rispetto delle procedure di sicurezza, all'uso corretto delle attrezzature e all'osservanza delle disposizioni impartite dai docenti.
- 3) Eventuali comportamenti degli studenti che possano compromettere la sicurezza propria o altrui devono essere immediatamente segnalati e gestiti secondo quanto previsto dal Regolamento d'Istituto e dalle disposizioni in materia di sicurezza.

Art. 15 – Sicurezza

- 1) Per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza nei laboratori si applicano integralmente:
 - a) la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - b) il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - c) le disposizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - d) il Regolamento dei laboratori;
 - e) le procedure e le disposizioni impartite dal Dirigente scolastico e dalle figure competenti in materia di sicurezza.
- 2) L'ITP, nell'ambito delle proprie funzioni, contribuisce alla corretta applicazione delle procedure di sicurezza durante le attività tecnico-pratiche.
- 3) Nessuna disposizione del presente Regolamento può essere interpretata in deroga alle procedure di sicurezza previste dalla normativa e dal DVR.

Art. 16 – Comunicazione e collaborazione professionale

- 1) Il docente teorico e l'ITP assicurano una comunicazione professionale costante relativamente:
 - a) all'andamento della classe;
 - b) alle attività svolte;
 - c) agli esiti delle verifiche;
 - d) alle eventuali difficoltà degli studenti;
 - e) alle necessità di recupero;
 - f) alle criticità organizzative o didattiche.
- 2) Le comunicazioni inerenti agli studenti devono essere effettuate attraverso gli strumenti istituzionali messi a disposizione dalla scuola, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
- 3) Eventuali divergenze professionali devono essere affrontate nelle sedi opportune, evitando comunicazioni o comportamenti che possano compromettere il regolare svolgimento dell'attività didattica.

Art. 17 – Alunni con bisogni educativi specifici

- 1) Le attività tecnico-pratiche devono essere progettate e realizzate tenendo conto delle misure previste nei PEI, nei PDP e negli altri strumenti di personalizzazione didattica adottati dalla scuola.
- 2) Il docente teorico e l'ITP collaborano, per quanto di rispettiva competenza, alla realizzazione delle misure didattiche previste per gli studenti con disabilità, DSA o altri BES.
- 3) Le modalità di partecipazione alle attività laboratoriali devono essere organizzate in modo da garantire, ove previsto, l'accessibilità e la piena partecipazione dello studente.

Art. 18 – Attività progettuali e interdisciplinari

- 1) Gli ITP possono partecipare alla progettazione e realizzazione di attività interdisciplinari, UDA, PCTO, orientamento, progetti inseriti nel PTOF e altre attività didattiche deliberate dagli organi collegiali.
- 2) Quando le attività coinvolgono contemporaneamente docente teorico e ITP, devono essere preventivamente individuati:
 - a) obiettivi;
 - b) compiti dei docenti;
 - c) tempi;
 - d) modalità operative;
 - e) modalità di documentazione;
 - f) eventuali criteri di valutazione.
- 3) La partecipazione dell'ITP alle attività progettuali deve essere coerente con il profilo professionale e con gli incarichi formalmente attribuiti.

Art. 19 – Coordinamento dipartimentale

- 1) I Dipartimenti disciplinari costituiscono la sede privilegiata per il coordinamento delle metodologie, degli obiettivi, delle competenze e dei criteri di valutazione delle attività tecnico-pratiche.
- 2) I Dipartimenti verificano periodicamente la coerenza tra:
 - a) programmazione teorica;
 - b) attività laboratoriali;
 - c) competenze previste dal curriculum;
 - d) prove di verifica;
 - e) criteri di valutazione.
- 3) Le griglie di valutazione delle attività pratiche sono quelle approvate dai competenti Dipartimenti e costituiscono riferimento comune per i docenti ITP.

Art. 20 – Ruolo del Dirigente scolastico

- 1) Il Dirigente scolastico assicura l'attuazione del presente Regolamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e della normativa vigente.
- 2) Al Dirigente scolastico compete l'organizzazione del servizio, compresa:
 - a) la predisposizione dell'orario;
 - b) l'assegnazione dei docenti alle classi;
 - c) l'organizzazione delle sostituzioni;
 - d) l'utilizzo delle ore a disposizione;
 - e) la gestione delle esigenze organizzative connesse alle attività didattiche.
- 3) Il Dirigente scolastico, anche attraverso i propri collaboratori e referenti, può verificare l'effettiva applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 21 – Monitoraggio e verifica

- 1) Il presente Regolamento è sottoposto periodicamente a verifica al fine di valutarne l'efficacia organizzativa e didattica.
- 2) Eventuali proposte di modifica possono essere formulate dai Dipartimenti, dal Collegio dei docenti o dagli altri organi competenti.
- 3) Le proposte di modifica devono essere motivate e devono tenere conto:
 - a) delle eventuali modifiche normative;
 - b) delle esigenze organizzative dell'Istituto;
 - c) delle criticità emerse nell'applicazione;
 - d) delle esigenze didattiche degli indirizzi ITIA e ITBS.

Art. 22 – Disposizioni finali

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti.
- 2) Il presente Regolamento deve essere interpretato in coerenza con il PTOF, il Regolamento d'Istituto, il Regolamento dei laboratori, il DVR e le deliberazioni degli organi collegiali.
- 3) In caso di contrasto tra una disposizione del presente Regolamento e una norma di legge, regolamentare o contrattuale sopravvenuta, prevale la disposizione normativa vigente.
- 4) Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione dell'organo competente.

La Dirigente Scolastica

Dott. ssa Giuliana Vitale

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma del
D.L. 39/93